

7.7 Assegni accessori della pensione

Indice:

- a. Introduzione
- b. Tredicesima mensilità
- c. Quote di Aggiunta di Famiglia
- d. Indennità Integrativa Speciale
- e. Assegno di Caroviveri
- f. Normativa di riferimento

Gli assegni accessori al trattamento di quiescenza sono quel complesso di assegni che accompagnano ed integrano la pensione con vincolo di dipendenza, al fine di adeguarne la misura alle reali condizioni ed esigenze (principalmente economiche) di ogni pensionato (Sentenza n. 630 del 27.2.1976, Cassazione – Sezioni riunite)

a. Introduzione

Sono assegni accessori:

- Tredicesima mensilità (artt. 94 e 97 del T.U. 1092/73);
- Quote di Aggiunta di Famiglia (artt. 98 e 196 del T.U. 1092/73; art. 4 del D.P.R. 138/86; art. 23 della legge 41/86);
- Indennità Integrativa Speciale (art. 99 del T.U. 1092/73);
- Assegno di caroviveri (art. 96 del T.U. 1092/73).

I suddetti assegni sono corrisposti a tutti i titolari di pensione (sia diretti che indiretti o di reversibilità), salvo le esclusioni previste dallo stesso testo unico o da leggi speciali.

b. Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità (estesa anche ai titolari di pensione con la legge 26.11.1953, n. 876) è corrisposta unitamente al rateo di pensione pagabile nel mese di dicembre di ogni anno. Tale assegno è commisurato alla rata di pensione o assegno rinnovabile spettante al 1° dicembre e maggiorato, a decorrere dal 1975, della quota di Indennità Integrativa Speciale prevista dalla legge 31.7.1975, n. 364). Nel caso in cui la pensione non viene corrisposta per l'intero anno, la tredicesima è dovuta per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, in ragione di 1/12° del trattamento mensile spettante al 1° dicembre. Non è dovuta, per la quota di pensione a carico dello Stato, al titolare di pensione ad onere ripartito con altri enti. Non spetta al pensionato che presta (o per il periodo che ha prestato) opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici. Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità della pensione risulti superiore a quella dovuta sullo stipendio per l'attività svolta, al pensionato viene corrisposta – a titolo di tredicesima mensilità - la differenza tra i due importi.

c. Quote di Aggiunta di Famiglia

Ai titolari dei trattamenti privilegiati tabellari che ne facciano richiesta, qualora ne ricorrano le condizioni e con l'esclusione dell'assegno integrativo (maggiorazione) per i figli minori, spettano le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di un importo (£. 2.500 mensili, art. 98 del T.U. 1092/73) variato ed aggiornato (£. 9.880 mensili dal 1977) dalle normative via via succedutesi nel tempo (legge 31 luglio 1975, n. 364; D.L. 17 aprile 1984 n. 70 e legge 28 febbraio 1986 n. 41). La quota di aggiunta di famiglia non compete per il

coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la relativa quota di aggiunta di famiglia. Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta. E' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari. Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite – senza l'adozione di provvedimento formale – dalla Ragioneria Territoriale su domanda dell'interessato. E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla competente Ragioneria Territoriale il venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.

d. Indennità Integrativa Speciale

L'Indennità Integrativa Speciale, comunemente detta IIS, prevista dall'art. 99 del T.U. 1092/73, è un assegno che viene corrisposto dal 01.07.1959 sulla pensione, per speciali oneri contingenti di carattere generale. Per le sue finalità sociali è considerato elemento integrativo della pensione. Trattandosi di un diritto soggettivo, non è cedibile, né pignorabile e sequestrabile. La corresponsione della IIS è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni che nel tempo sono state modificate.

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla scheda *wiki* relativa alla cumulabilità della IIS.

e. Assegno di Caroviveri

L'assegno di caroviveri (art. 96 del T.U. 1092/73), introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1919, era un emolumento accessorio della pensione che veniva corrisposto – ove spettante - nella misura di £. 24.000 annue. La corresponsione veniva sospesa nel caso di prestazione di opera retribuita del pensionato. E' stato soppresso a decorrere dal 1/1/1976 (legge 177/1976).

f. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 26/11/1953, n. 876
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge 31/7/1975, n. 364
- ✓ Legge 177/1976
- ✓ Sentenza n. 630 del 27/2/1976, Cassazione – Sezioni Riunite
- ✓ D.L. 17/4/1984, n. 70
- ✓ Legge 28/2/1986, n. 41
- ✓ D.P.R. 138/86 (art. 4)